

SENATO DELLA REPUBBLICA

Legislatura 17^a - Commissioni 9^o e 13^o riunite - Resoconto sommario n. 4 del 24/10/2017

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2017

4^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 13^a Commissione

[CALEO](#)

La seduta inizia alle ore 10,35.

IN SEDE REFERENTE

(2383) *Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato*, approvato dalla Camera dei deputati

(769) *Loredana DE PETRIS ed altri. - Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo*

(991) *Monica CASALETTO ed altri. - Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e la tutela del paesaggio*

(1181) *RUTA ed altri. - Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo*

(1734) *Laura PUPPATO ed altri. - Riconversione ecologica delle città e limitazione al consumo di suolo*

- e petizione n. 1628 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il presidente [CALEO](#) informa che la senatrice Anitori ha ritirato l'emendamento 2.19 e riformulato l'emendamento 4.10 in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto, e che la senatrice De Petris ha ritirato l'emendamento 2.9. Fa inoltre presente che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti dei relatori, anch'essi pubblicati in allegato. Precisa poi che l'emendamento 8.15 dei relatori, a cui non sono riferiti subemendamenti, è ripubblicato in allegato in un testo corretto, con riferimento esclusivamente al comma modificato (il comma 7 anziché il comma 5).

Le Commissioni riunite prendono atto.

Apprezzate le circostanze, il presidente [CALEO](#) propone di rinviare la fase illustrativa ad altra seduta.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) concorda con la proposta del Presidente, sollecitando la presenza di un rappresentante del Governo in tale successiva seduta.

Le Commissioni riunite convengono.

La senatrice [PUPPATO](#) (*PD*), relatrice per la 13^a Commissione, auspica un celere prosiegua dell'esame.

Il presidente [CALEO](#) si riserva di comunicare il calendario delle prossime sedute delle Commissioni riunite, nelle more della definizione dei lavori parlamentari per la sessione di bilancio.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,45.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2383](#)

Art. 1

1.7/1

[RUTA](#)

All'emendamento 1.7, sostituire le parole: «che causano erosione, perdita di materia organica e di biodiversità», con le seguenti: «di degrado del suolo che causano erosione, compattamento, perdita di materia organica e di biodiversità, salinizzazione e desertificazione».

1.7

I RELATORI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, della riduzione dei fenomeni che causano erosione, perdita di materia organica e di biodiversità».

1.8/1

[CONTE](#)

All'emendamento 1.8, aggiungere infine le seguenti parole: «e sostituire il terzo periodo con i seguenti: "La valutazione delle alternative comporta, in ogni caso, una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione i diversi possibili impatti ambientali. Gli impatti sul suolo e sul consumo di suolo conseguenti ad un piano o ad un progetto devono essere valutati nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica, di valutazione di incidenza e di verifica di assoggettabilità. Gli esiti della valutazione devono risultare dall'atto di approvazione della pianificazione adottata o della progettazione definitiva degli interventi".».

1.8/2

[MORGONI, VACCARI](#)

All'emendamento 1.8, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sostituire il terzo periodo con il seguente: "Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica, di valutazione di incidenza e di verifica di assoggettabilità di piani e di progetti, con l'esclusione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione del consumo di suolo previsto delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta"».

1.8/3

VACCARI

All'emendamento 1.8, aggiungere in fine le seguenti parole: «e al terzo periodo dopo le parole "decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" inserire le seguenti "e di quelli promossi ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000 qualora la regione ne ravvisi con delibera di giunta valore di insediamento prioritario».

1.8

I RELATORI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «dalla legislazione», inserire le seguenti: «statale e».

1.10/1

ZELLER, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA

Sopprimere le seguenti parole: «e le Province autonome».

1.10

I RELATORI

Al comma 3 sostituire le parole da: «orientano» fino alla fine del periodo con le seguenti: «e le Province autonome orientano l'iniziativa dei comuni, disciplinando le modalità attraverso le quali gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale specificano e motivano puntualmente l'eventuale necessità di consumo di suolo inedificato».

1.12/1

RUTA

All'emendamento 1.12, dopo le parole: «dei suoli», aggiungere le seguenti: «e dopo il medesimo comma 4 aggiungere il seguente:

*"4-bis. Al fine di garantire il miglior contenimento del suolo e il riuso del suolo edificato, ISPRA, in collaborazione con le Regioni e con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria (CREA), procede a strutturare un sistema integrato di conoscenza, di protezione e di tutela del suolo mediante la creazione di una banca dati nazionale, liberamente accessibile via *web*, sui suoli, sui loro servizi ecosistemici e sulle loro minacce di degrado".».*

1.12

I RELATORI

Al comma 4, dopo le parole: «suoli agricoli abbandonati» inserire le seguenti: «e la conservazione delle condizioni di naturalità o seminaturalità dei suoli».

2.1/1

CONTE

All'emendamento 2.1, al capoverso «1.», sostituire le lettere dalla a) alla i) con le seguenti:

«a) per "consumo di suolo": l'incremento della superficie libera trasformata a seguito di interventi di impermeabilizzazione, causati da trasformazioni urbanistiche o infrastrutturali, nonché dalla compromissione irreversibile della valenza funzionale del suolo agricolo o conseguente a mutazioni delle superfici libere, in condizione di naturalità o seminaturalità, per altri usi;

b) per "superficie libera": suolo agricolo o in condizione di naturalità o seminaturalità, anche in ambito urbano o peri urbano, non impermeabilizzato;

c) per "impermeabilizzazione": un insieme di interventi di copertura di parte del terreno con materiale artificiale tali da eliminarne o ridurne la permeabilità (impermeabilizzazione permanente), o per effetto della rimozione per escavazione o della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale, nonché delle altre trasformazioni i cui effetti sono più facilmente reversibili (impianti fotovoltaici a terra, aree estrattive non rinaturalizzate, aree di cantiere) e delle trasformazioni in cui la sola rimozione della copertura ripristina le condizioni iniziali del suolo (impermeabilizzazione reversibile);

d) per "rigenerazione urbana": un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socioeconomici nelle aree urbanizzate, che non determinino nuovo consumo di suolo, compresi gli interventi volti a favorire la realizzazione di aree verdi con destinazione a giardini, parchi urbani, infrastrutture verdi, reti ecologiche e volti altresì a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana, quali orti urbani, orti didattici, orti sociali e orti condivisi, al fine di perseguire gli obiettivi della sostituzione, del riuso e della riqualificazione dell'ambiente costruito in un'ottica di sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo, di localizzazione dei nuovi interventi di trasformazione nelle aree già edificate, di innalzamento del potenziale ecologico ambientale, di riduzione dei consumi idrici ed energetici e di realizzazione di adeguati servizi primari e secondari;

e) per "mitigazione": un insieme coordinato di azioni e di misure contestuali all'intervento di consumo di suolo tese a mantenere o migliorare le funzioni ecosistemiche del suolo, a minimizzare gli effetti di frammentazione delle superfici agricole, naturali o seminaturali, nonché a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente, sulle attività agrosilvopastorali, sul paesaggio, sull'assetto idrogeologico e sul benessere umano;

f) per "compensazione ambientale": l'adozione, contestualmente all'intervento di consumo di suolo, di misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare, in maniera proporzionale all'entità dell'intervento stesso, le funzioni ecosistemiche di una superficie equivalente di suolo già impermeabilizzato, attraverso la sua deimpermeabilizzazione e il recupero delle condizioni di naturalità del suolo;».

2.1/2

MORONESE, DONNO, NUGNES

All'emendamento 2.1, al comma 1 sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

«a) per "consumo di suolo": l'incremento della copertura artificiale del suolo in una qualsiasi superficie libera, naturale, agricola, urbana e periurbana;

b) per "copertura artificiale del suolo": la porzione di territorio coperta direttamente da edifici, fabbricati, infrastrutture di trasporto, aree estrattive, discariche, cantieri, cortili, piazzali e altre aree pavimentate, serre permanenti, aree e campi sportivi impermeabilizzati, pannelli fotovoltaici e tutte le altre aree impermeabilizzate. Sono escluse tutte le superfici non impermeabilizzate coperte da vegetazione;

c) per "impermeabilizzazione": il cambiamento della natura del suolo mediante interventi di copertura di parte del terreno con materiale artificiale, tali da eliminarne o ridurne la permeabilità, anche per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale».

2.1/3

MORONESE, DONNO, NUGNES

All'emendamento 2.1, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) per "consumo di suolo": l'incremento della superficie agricola, naturale e seminaturale, nonché qualunque processo finalizzato alla costruzione di nuovi edifici, insediamenti, alla densificazione o alla conversione di terreno di un'area urbana. Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra le superfici in cui si è verificata la variazione dell'area urbanizzata come prevista dalla lettera a-bis) del presente comma»;

b) *dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) per "area urbanizzata": la parte del territorio costituita dai centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio o turistico-ricettiva, le aree dotate di attrezzature, servizi o impianti tecnologici, i parchi urbani, i lotti e gli spazi ineditati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria;».

2.1/4

CONTE

All'emendamento 2.1, al capoverso «1.» apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) per "consumo di suolo": l'incremento annuale netto della superficie libera, soggetta a interventi di impermeabilizzazione. Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra superfici libere in cui si è verificata l'impermeabilizzazione e superfici impermeabilizzate in cui sia stata rimossa l'impermeabilizzazione»;

sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) per "superficie libera": i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, nonché le altre superfici non impermeabilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le superfici destinate a servizi di pubblica utilità di livello generale e locale previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per le aree indicate all'articolo 3, commi 7 e 8, per le aree funzionali all'ampliamento delle attività produttive esistenti, nonché per i lotti interclusi e per le aree ricadenti nelle zone di completamento destinati prevalentemente a interventi di riuso e di rigenerazione;».

Alla lettera d) sopprimere le seguenti parole: «che non determinino nuovo consumo di suolo.».

2.1/5

MORONESE, DONNO, NUGNES

All'emendamento 2.1, al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) per "consumo di suolo": l'incremento della copertura artificiale del suolo in una qualsiasi superficie libera, naturale, agricola, urbana e periurbana;

b) per "copertura artificiale del suolo": la porzione di territorio coperta direttamente da edifici, fabbricati, infrastrutture di trasporto, aree estrattive, discariche, cantieri, cortili, piazzali e altre aree pavimentate, serre permanenti, aree e campi sportivi impermeabilizzati, pannelli fotovoltaici e tutte le altre aree impermeabilizzate. Sono escluse tutte le superfici non impermeabilizzate coperte da vegetazione».

2.1/6

GATTI, PEGORER, CAMPANELLA

All'emendamento 2.1, capoverso «1.», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) per "consumo di suolo)": l'incremento della superficie libera trasformata a seguito di interventi di impermeabilizzazione, determinati da trasformazioni urbanistiche o infrastrutturali, nonché dalla compromissione irreversibile della valenza funzionale del suolo agricolo o conseguente a mutazioni delle superfici libere, in condizione di naturalità o seminaturalità, per altri usi;».

b) *sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) per "impermeabilizzazione": gli interventi di copertura di parte del terreno con materiale artificiale tali da eliminarne o ridurne la permeabilità (impermeabilizzazione permanente), o per effetto della rimozione per escavazione o della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale, nonché delle altre trasformazioni i cui effetti sono più facilmente reversibili (impianti fotovoltaici a terra, aree estrattive non rinaturalizzate, aree di cantiere) e delle trasformazioni in cui la sola rimozione della copertura ripristina le condizioni iniziali del suolo (impermeabilizzazione reversibile);».

2.1/7

MORGONI

All'emendamento 2.1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) per "consumo di suolo": l'incremento netto della superficie impermeabilizzata, inteso come bilancio tra la crescita delle superfici impermeabilizzate e la loro riduzione dovuta a interventi di rimozione dell'impermeabilizzazione».

2.1/8

NUGNES

All'emendamento 2.1, si apportano le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine le seguenti parole:* «causati anche da trasformazioni urbanistiche o infrastrutturali, nonché dalla compromissione della valenza funzionale del suolo agricolo o conseguente a mutazioni delle superfici libere, in condizione di naturalità o seminaturalità, per altri usi;

b) *al comma 1 lettera c) dopo le parole:* «o per effetto della» *aggiungere le seguenti:* «rimozione per escavazione o della»;

c) *al comma 1, lettera c) dopo le parole:* «permanenti di materiale,» *aggiungere la parola:* «nonché».

d) *sopprimere le lettere g), h), i).*

2.1/9

MORONESE, DONNO, NUGNES

All'emendamento 2.1, al comma 1, alla lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra superfici agricole in cui si è verificata la impermeabilizzazione e superfici impermeabilizzate in cui sia stato ripristinato il suolo, purché il suolo ripristinato abbia caratteristiche che lo rendano idoneo alla coltivazione».

2.1/10

VACCARI

All'emendamento 2.1, capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) per «superficie o area libera»: suolo compreso dagli strumenti urbanistici nel territorio rurale o agricolo, anche in ambito urbano o periurbano, non impermeabilizzato;

b) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) per «impermeabilizzazione»: il cambiamento della natura dell'area libera mediante interventi di copertura di parte del terreno con materiale artificiale per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi di materiale, delle altre trasformazioni tali da rendere non più utilizzabili i terreni per l'attività agricola e silvopastorale;

c) *dopo le parole*: «aree urbanizzate» *inserire le seguenti*: «, senza consumo di aree libere se non strettamente necessarie alla rigenerazione medesima,»;

d) *alla lettera e)* *sopprimere le seguenti parole*: «naturali o seminaturali»;

e) *alla lettera f)*, *dopo le parole*: «suolo già impermeabilizzato» *inserire le seguenti*: «o migliorando il valore ambientale di aree libere, anche».

2.1/11

[MARTELLI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [DONNO](#), [FATTORI](#)

All'emendamento 2.1, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) per "superficie agricola, naturale e seminaturale": i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, nonché le altre superfici non impermeabilizzate».

2.1/12

[ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.1, al capoverso comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «anche in ambito urbano o interurbano».

2.1/13

[ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.1, al capoverso comma 1, lettera b), dopo le parole: «anche in ambito urbano o interurbano» *inserire le seguenti*: «ad esclusione dei lotti interclusi».

2.1/14

[MORGONI](#), [VACCARI](#)

All'emendamento 2.1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) "per impermeabilizzazione": interventi di copertura di parte del terreno con materiale artificiale tali da eliminarne o ridurne la permeabilità (impermeabilizzazione permanente), o per effetto della rimozione per escavazione o della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale, nonché delle altre trasformazioni i cui effetti sono più facilmente reversibili (impianti fotovoltaici a terra, aree estrattive non rinaturalizzate, aree di cantiere) e delle trasformazioni in cui la sola rimozione della copertura ripristina le condizioni iniziali del suolo (impermeabilizzazione reversibile);».

2.1/15

[ARRIGONI, CANDIANI](#)

All'emendamento 2.1, al capoverso comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale».

2.1/16

[RUTA](#)

All'emendamento 2.1, alla lettera c), dopo le parole: «ridurne la permeabilità», inserire le seguenti: «e le funzioni ecosistemiche» e sopprimere le parole: «aree estrattive non rinaturalizzate».

2.1/17

[ARRIGONI, CANDIANI](#)

All'emendamento 2.1, al capoverso comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «impianti fotovoltaici a terra, aree estrattive non naturalizzate».

2.1/18

[D'ALÌ](#)

All'emendamento 2.1, al capoverso 1, alla lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, ivi compresi gli insediamenti di infrastrutture destinati alla produzione di energia alternativa su terreni agricoli, destinata a scopi commerciali;».

2.1/19

[NUGNES](#)

All'emendamento 2.1, al comma 1, lettera d), si apportano le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire la parola: «sostenibilità» con la seguente: «ripristino »;*
- b) *aggiungere, infine, le seguenti parole: «e di servizi ecosistemici».*

2.1/20

[NUGNES](#)

All'emendamento 2.1, al comma 1, sopprimere le lettere e) e f).

2.1/21

[NUGNES](#)

All'emendamento 2.1, al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «recupero», con «l'eliminazione».

2.1/22

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

All'emendamento 2.1, al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «entro una distanza di 300 metri».

2.1/23

[BERTOROTTA](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#)

All'emendamento 2.1, al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) programma di autorecupero: piano contenente le opere necessarie al recupero primario e secondario, rispettivamente, delle parti comuni e strutturali degli immobili abbandonati, e di tutte le opere interne, finalizzato a ridurre il disagio abitativo, o le azioni e gli interventi volti al recupero delle aree abbandonate, da attuarsi senza ulteriore consumo di suolo, attraverso l'eliminazione o la mitigazione dei fattori di degrado; la riutilizzazione e rifunzionalizzazione degli spazi, senza aumentare i carichi sull'ambiente; la riconfigurazione dei luoghi e l'accrescimento della qualità del paesaggio».

2.1/24

[RUTA](#)

All'emendamento 2.1, dopo la lettera i), inserire le seguenti:

«l) per "suolo": lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Il suolo svolge importantissime funzioni ecosistemiche, è componente essenziale della Zona Critica della Terra, è una risorsa soggetta a processi di formazione estremamente lenti e pertanto è da considerarsi una risorsa ambientale non rinnovabile.

m) per "degrado del suolo": la perdita della capacità del suolo di svolgere le sue funzioni ed i suoi servizi ecosistemici».

2.1/25

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

All'emendamento 2.1, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 23, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) il minore consumo di suolo possibile, valutando in via prioritaria le alternative progettuali che consentono di non variare la destinazione d'uso delle superfici agricole, naturali e seminaturali e di non impermeabilizzare le superfici libere;"».

2.1

I RELATORI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Ai fini della presente legge, si intende:

a) per "consumo di suolo": l'incremento della superficie libera trasformata a seguito di interventi di impermeabilizzazione;

b) per "superficie libera": suolo agricolo o in condizione di naturalità o seminaturalità, anche in ambito urbano o periurbano, non impermeabilizzato;

c) per "impermeabilizzazione": il cambiamento della natura del suolo mediante interventi di copertura di parte del terreno con materiale artificiale tali da eliminarne o ridurne la permeabilità (consumo di suolo permanente), o per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale, delle altre trasformazioni i cui effetti sono più facilmente reversibili (impianti fotovoltaici a terra, aree estrattive non rinaturalizzate, aree di cantiere) e delle trasformazioni in cui la sola rimozione della copertura ripristina le condizioni iniziali del suolo (consumo di suolo reversibile);

d) per "rigenerazione urbana": un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socioeconomici nelle aree urbanizzate, che non determinino nuovo consumo di suolo, compresi gli interventi volti a favorire la realizzazione di aree verdi con destinazione a giardini, parchi urbani, infrastrutture verdi, reti ecologiche e volti altresì a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana, quali orti urbani, orti didattici, orti sociali e orti condivisi, al fine di perseguire gli obiettivi della sostituzione, del riuso e della riqualificazione dell'ambiente costruito in un'ottica di sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo, di localizzazione dei nuovi interventi di trasformazione nelle aree già edificate, di innalzamento del potenziale ecologicoambientale, di riduzione dei consumi idrici ed energetici e di realizzazione di adeguati servizi primari e secondari;

e) per "mitigazione": un insieme coordinato di azioni e di misure contestuali all'intervento di consumo di suolo tese a mantenere o migliorare le funzioni ecosistemiche del suolo, a minimizzare gli effetti di frammentazione delle superfici agricole, naturali o seminaturali, nonché a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente, sulle attività agrosilvopastorali, sul paesaggio, sull'assetto idrogeologico e sul benessere umano;

f) per "compensazione ambientale": l'adozione, contestualmente all'intervento di consumo di suolo, di misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare, in maniera proporzionale all'entità dell'intervento stesso, le funzioni ecosistemiche di una superficie equivalente di suolo già impermeabilizzato, attraverso la sua deimpermeabilizzazione e il recupero delle condizioni di naturalità del suolo;

g) per "contesto prevalentemente artificiale": le aree per le quali entro una distanza di 300 metri risulti una percentuale di superficie libera inferiore al 50 per cento;

h) per "contesto a media densità": le aree per le quali entro una distanza di 300 metri risulti una percentuale di superficie libera compresa tra il 50 per cento e il 90 per cento;

i) per "contesto prevalentemente agricolo o naturale": le aree per le quali entro una distanza di 300 metri risulti una percentuale di superficie libera superiore al 90 per cento».

Art. 3

3.1/1

CONTE

All'emendamento 3.1, al capoverso «Art. 3», sostituire i commi da 1 a 8 con i seguenti:

«1. In coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050 e delle Linee guida, basate sulla cartografia e sui dati disponibili regione per regione di cui al comma 6, predisposte dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, contenenti criteri e metodologie di calcolo uniformi, è definita, a livello regionale, la riduzione progressiva vincolante del consumo di suolo che deve essere pari ad almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto alla media nazionale del consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, sia per la componente permanente, sia per la componente reversibile.

2. Al fine di definire un quadro aggiornato delle potenzialità contenute negli strumenti di pianificazione locale, i Comuni entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, forniscono alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano i dati circa le previsioni non attuate che comportano consumo di suolo contenute negli strumenti di pianificazione locale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 12 mesi successivi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano opportuni criteri, parametri e percentuali di riduzione del consumo di suolo coerenti con l'obiettivo e le Linee guida di cui al comma 1, da articolare a scala comunale o per gruppi di comuni, sia in termini di direttive per la pianificazione, sia in termini di disposizioni immediatamente operative, tenendo conto delle specificità territoriali, paesaggistiche ed ambientali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, nonché delle potenzialità agricole, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già urbanizzato e della presenza di edifici inutilizzati; a tali fini sono fatte salve le normative e gli strumenti di pianificazione regionali vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge, già in linea con gli obiettivi di progressiva riduzione del consumo di suolo della presente legge e relativi obiettivi, indirizzi e prescrizioni finalizzati a ridurre il nuovo consumo di suolo, salvaguardando le risorse, quali componenti del patrimonio territoriale inteso come bene comune, e privilegiando il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, che comunque devono recepire le definizioni e gli obiettivi di riduzione di cui alla presente legge.

4. Le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo negli strumenti urbanistici formati o variati dalla data di entrata in vigore della presente legge devono essere valutate alla luce dei principi e degli obiettivi fissati dalla stessa. Esse, per le componenti che gravano su suoli non consumati, non producono effetti sul regime giuridico dei suoli, che conservano il regime precedente fino all'approvazione di provvedimenti attuativi. I Comuni, anche in forma aggregata, possono procedere alla redazione di varianti agli strumenti urbanistici generali e ai piani attuativi non convenzionati finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di contenimento del consumo di suolo indicati dalla presente legge, dalle disposizioni regionali o da specifiche direttive o atti di

indirizzo approvati dal Consiglio comunale che prevedano una riduzione del consumo di suolo superiore alla quantità di cui al comma 3».

5. Nel caso in cui il Comune non abbia fornito i dati di cui al comma 2 ovvero non rispetti le percentuali di riduzione del consumo di suolo definite dalla Regione ai sensi del comma 3 ovvero, in assenza dell'adozione di tali percentuali da parte della Regione, non abbia ridotto il consumo di suolo per almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al dato pro-capite medio di consumo di suolo nei tre anni precedenti, rilevato alla data di entrata in vigore della presente legge e calcolato su base nazionale tenendo conto dei residenti nel Comune alla stessa data, non sono consentiti interventi edilizi e l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino consumo di suolo e sono considerati illegittimi tutti gli atti che comportano nuovo consumo di suolo.

6. Il monitoraggio del consumo del suolo è assicurato dall'ISPRA e dalle Agenzie per la Protezione dell'Ambiente delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 28 giugno 2016, n. 132, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA, le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente delle Regioni e delle Province autonome e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria hanno accesso diretto alle banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici che devono renderle disponibili secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-*quaterdecies*, del decreto-legge 7 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La cartografia e i dati del monitoraggio del consumo di suolo sono pubblicati e resi disponibili dall'ISPRA annualmente, sul proprio sito istituzionale, sia in forma aggregata a livello nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. I Comuni e le Regioni possono inviare all'ISPRA, secondo i criteri resi disponibili sul sito istituzionale dell'ISPRA, eventuali proposte motivate di modifica alla cartografia entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito dell'ISPRA. Entro i successivi 30 giorni ISPRA pubblica la versione definitiva dei dati dopo la verifica della correttezza delle proposte di modifica da parte dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente. I dati rilevati annualmente costituiscono il riferimento per la definizione dei dati medi con scansione temporale triennale. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, trasmette entro il 31 marzo di ogni anno una relazione al Parlamento sul monitoraggio del consumo del suolo basato sulla cartografia e la raccolta di dati effettuate da ISPRA e dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. La Regione individua con delibera di Giunta le infrastrutture e gli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e gli interventi di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali, nonché tutte le opere pubbliche per le quali sia stata condotta la preventiva verifica di cui all'articolo 1, comma 2 che non concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale.

8. Non concorrono al computo del consumo di suolo gli interventi realizzati da imprese agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile quando siano direttamente funzionali e necessari all'esercizio dell'attività agricola».

3.1/2

GATTI, PEGORER, CAMPANELLA

All'emendamento 3.1, capoverso «Art. 3», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. In coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050 e delle Linee guida, basate sulla cartografia e sui dati disponibili in forma disaggregata per regione di cui al comma 6, predisposte dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, contenenti criteri e metodologie di calcolo uniformi, è definita, a livello regionale, la riduzione progressiva vincolante del consumo di suolo che deve essere pari ad almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto alla media nazionale del consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, sia per la componente permanente, sia per la componente reversibile»;

b) *al comma 3, dopo le parole: «coerenti con l'obiettivo», aggiungere le seguenti: «e le Linee guida »;*

c) *al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «decennale» con la seguente: «quinquennale»;*

d) *sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Nel caso in cui il Comune non abbia fornito i dati di cui al comma 2 ovvero non rispetti le percentuali di riduzione del consumo di suolo definite dalla Regione ai sensi del comma 3 ovvero, in assenza dell'adozione di tali percentuali da parte della Regione, non abbia ridotto il consumo di suolo per almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al dato pro-capite medio di consumo di suolo nei tre anni precedenti, rilevato alla data di entrata in vigore della presente legge e calcolato su base nazionale tenendo conto dei residenti nel Comune alla stessa data, non sono consentiti interventi edilizi e l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino consumo di suolo e sono considerati illegittimi tutti gli atti che comportano nuovo consumo di suolo.»;

e) *al comma 6, dopo il sesto periodo, inserire il seguente: «Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, trasmette entro il 31 marzo di ogni anno una relazione al Parlamento sul monitoraggio del consumo del suolo basato sulla cartografia e la raccolta di dati effettuate da ISPRA e dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria».*

3.1/3

MORGONI, VACCARI

All'emendamento 3.1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. In coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050 e delle Linee guida basate sulla cartografia e sui dati disponibili regione per regione di cui al comma 6 predisposte dall'Istituto superiore per la

protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, contenenti criteri e metodologie di calcolo uniformi, è definita, a livello regionale, la riduzione progressiva del consumo di suolo che deve essere pari ad almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto alla media nazionale del consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, sia per la componente permanente, sia per la componente reversibile.»;

b) *sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. La Regione individua con delibera di Giunta le infrastrutture e gli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e gli interventi di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali, nonché tutte le opere pubbliche per le quali sia stata condotta la preventiva verifica di cui all'articolo 1 comma 2 che non concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale».

3.1/4

[MORONESE](#), [DONNO](#), [NUGNES](#)

All'emendamento 3.1, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Non è consentito, a partire dal 1° gennaio 2050, il consumo di suolo nei comuni delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consumo di suolo a livello nazionale dovrà essere ridotto, annualmente, del 10 per cento rispetto al consumo di suolo dell'anno precedente sia per la componente permanente, sia per la componente reversibile».

3.1/5

[NUGNES](#)

All'emendamento 3.1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole: «2050» aggiungere le seguenti: «e linee guida basate sulla cartografia e sui dati disponibili regione per regione di cui al comma 6, predisposte dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria contenenti criteri e metodologie di calcolo uniformi.»;*

b) *al comma 1, dopo le parole: «la riduzione progressiva» aggiungere le seguenti: «vincolante»;*

c) *al comma 1, dopo le parole: «ogni tre anni rispetto al» aggiungere le seguenti: «alla media nazionale del»;*

d) *al comma 3 dopo le parole: «coerenti con l'obiettivo» aggiungere le seguenti: «e le linee guida di cui al comma 1»;*

e) *al comma 6 dopo le parole: «scansione temporale triennale» aggiungere le seguenti: «. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, trasmette entro il 31 marzo di ogni anno una relazione al Parlamento sul monitoraggio del consumo del suolo basato sulla cartografia e la raccolta di dati*

effettuate da ISPRA e dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria».

3.1/6

MORONESE

All'emendamento 3.1, sostituire le parole: «15 per cento ogni tre anni» ovunque ricorrano con le seguenti: «30 per cento ogni tre anni».

3.1/7

MORONESE

All'emendamento 3.1, sostituire le parole: «15 per cento ogni tre anni» ovunque ricorrano con le seguenti: «20 per cento ogni tre anni».

3.1/8

NUGNES

All'emendamento 3.1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1 sostituire le parole: «tre anni», con la seguente: «anno»;*
- b) *al comma 1 sostituire le parole: «15 per cento ogni tre anni», con le seguenti: «10 per cento ogni anno»;*
- c) *al comma 2 sostituire la parola: «centottanta», con la seguente: «sessanta»;*
- d) *al comma 3 sostituire le parole: «12 mesi», con le seguenti: «6 mesi»;*
- e) *al comma 3 dopo le parole: «dell'estensione del suolo», aggiungere la seguente: «degradato,»;*
- f) *al comma 3 sostituire la parola: «privilegiando», con la seguente: «anteponendo»;*
- g) *al comma 4 dopo le parole: «previsioni urbanistiche», aggiungere le seguenti: «di cui al comma 1»;*
- h) *al comma 4 sostituire le parole: «formati o variati dalla», con le seguenti: «già approvati alla»;*
- i) *al comma 4, sostituire la parola: «decennale», con la seguente: «settennale»;*
- j) *al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «non», con la seguente: «anche»;*
- k) *al comma 5, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «ogni tre anni», con le seguenti: «ogni anno»;*
- l) *al comma 7, sopprimere le parole da: «le infrastrutture», fino a: «2016, n. 50 e»;*

m) *al comma 7, sopprimere le parole da: «nonché», fino a: «comma 2»;*

n) *al comma 8, sostituire le parole: «in cui», con le seguenti: «a condizione che».*

3.1/9

VACCARI

All'emendamento 3.1, capoverso «Art. 3», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «sia per la componente permanente, sia per la componente reversibile»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «i dati circa le previsioni», inserire le seguenti: «in espansione»;*

c) *al comma 4, dopo le parole: «o variati», inserire le seguenti: «a decorrere»;*

d) *al comma 5, sostituire le parole da: «non sono consentiti interventi», fino alla fine del comma con le seguenti: «non è consentita l'approvazione di nuovi strumenti urbanistici attuativi in espansione che comportino consumo di suolo e sono considerati illegittimi gli atti in quanto assunti in violazione del presente comma»;*

e) *al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «in cui siano assicurate le condizioni di naturalità del suolo».*

3.1/10

QUAGLIARIELLO, DAVICO

All'emendamento 3.1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «, sia per la componente permanente, sia per la componente reversibile.», con le seguenti: «per la componente permanente.»;*

b) *sostituire il comma 7 con il seguente: «Non concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale, le infrastrutture e gli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gli interventi di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali, tutte le opere pubbliche e di pubblica utilità e le opere e gli interventi da realizzarsi all'interno del perimetro di insediamenti produttivi e logistici, ivi compresi quelli necessari alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture logistiche ad essi connesse, per le quali sia stata condotta la preventiva valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Non rientrano in tale computo gli accordi di programma promossi ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000 qualora la Regione ne ravvisi con delibera di Giunta, valore di insediamento prioritario».*

3.1/11

NUGNES

All'emendamento 3.1, al comma 2, sostituire la parola: «centottanta», con la seguente: «novanta».

3.1/12

[FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [ZELLER](#), [BERGER](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [LANIECE](#)

All'emendamento 3.1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e alle province autonome di Trento e Bolzano»;*

b) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e Bolzano»;*

c) *al comma 6, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «e delle Province autonome»;*

3.1/13

[RUTA](#)

All'emendamento 3.1, al capoverso «Art. 3», al comma 3, sostituire le parole: «qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, nonché delle potenzialità agricole», con le seguenti: «pedologiche, pedoclimatiche, di qualità dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agroalimentare, dell'estensione e della localizzazione delle aree agricole rispetto alle aree urbane e periurbane, dell'arboricoltura da legno in funzione della sicurezza ambientale e produttiva».

3.1/14

[ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 3.1, al capoverso comma 3, sopprimere le parole: «dell'estensione del suolo già urbanizzato».

3.1/15

[CONTE](#)

All'emendamento 3.1, al capoverso «Art. 3», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo le parole: «strumenti di pianificazione regionali», inserire le seguenti: «e comunali»;*

b) *al comma 4 sopprimere il primo periodo;*

c) *al comma 4, secondo periodo sopprimere le seguenti parole: «e ai piani attuativi non convenzionati».*

3.1/16

MORGONI

All'emendamento 3.1, comma 3, sostituire le parole da: «devono recepire», fino alla fine del comma con le seguenti: «che comunque devono recepire automaticamente le definizioni di cui all'articolo 2 e gli obiettivi di riduzione di cui alla presente legge, non inferiori a quelli indicati al comma 1 del presente articolo».

3.1/17

MORGONI

All'emendamento 3.1, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I Comuni possono procedere alla redazione di varianti agli strumenti urbanistici generali e ai piani attuativi non convenzionati finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di contenimento del consumo di suolo indicati dalla presente legge, dalle disposizioni regionali o da specifiche direttive o atti di indirizzo approvati dal Consiglio comunale che prevedano una riduzione del consumo di suolo superiore alla quantità di cui al comma 3. Comunque, decorso il termine di 10 anni, le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo negli strumenti urbanistici formati o variati dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza che le procedure autorizzative per l'attuazione delle stesse siano state avviate, decadono».

3.1/18

ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 3.1, al capoverso «comma 4», primo periodo, dopo le parole: «della presente legge», inserire le seguenti: «, superiore alla quantità di cui al comma 3,».

3.1/19

MORONESE

All'emendamento 3.1, al comma 4, sostituire la parola: «decennale», con la seguente: «triennale».

3.1/20

NUGNES

All'emendamento 3.1, al comma 4, sostituire la parola: «decennale», con la seguente: «quinquennale».

3.1/21

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

All'emendamento 3.1, al comma 4, sostituire la parola: «decennale», con la seguente: «quinquennale».

3.1/22

MORONESE

All'emendamento 3.1, al comma 4, sostituire la parola: «decennale», con la seguente: «quinquennale».

3.1/23

ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 3.1, sopprimere il capoverso «comma 5».

3.1/24

MORGONI

All'emendamento 3.1, al comma 5, dopo le parole: «consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti», inserire le seguenti: «ovvero si trovi in una Regione in cui non sia stata rispettata la percentuale di riduzione di cui al comma 1.».

3.1/25

RUTA

All'emendamento 3.1, al capoverso «Art. 3», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «consumo del suolo», inserire le seguenti: «, comprensivo dell'elaborazione delle relative metriche di frammentazione del territorio rurale»;

b) al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «monitoraggio del consumo di suolo», inserire le seguenti: «, delle caratteristiche pedologiche, e qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche.».

3.1/26

MORONESE

All'emendamento 3.1, al comma 6, dopo le parole: «dell'economia agraria.», aggiungere le seguenti: «L'Ispra entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta linee guida operative che forniscono indirizzi utili per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e definiscono le modalità di irrogazione di eventuali sanzioni, nel rispetto delle competenze di altri enti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera i) della legge 28 giugno 2016, n. 132».

3.1/27

RUTA

All'emendamento 3.1, al capoverso «Art. 3», dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis) Per garantire il necessario supporto alle Regioni ed ai comuni in merito all'attuazione degli articoli 3, commi 1, 3 e 4, e 4, commi 1 e 5, ISPRA, in collaborazione con le Regioni e con il CREA, realizza e aggiorna con cadenza annuale una banca dati nazionale georeferenziata, liberamente consultabile via *web*, sui suoli e sulla quantificazione dei loro servizi ecosistemici e delle loro minacce di degrado, con un dettaglio spaziale idoneo per le esigenze della pianificazione regionale e comunale. Al fine di agevolare la realizzazione e l'aggiornamento di tale banca dati, ISPRA, in collaborazione con le Regioni, con il CREA e con il coinvolgimento di esperti del mondo della ricerca e dell'università, costituisce un proprio Comitato tecnico scientifico ai fini dell'emanazione e dell'aggiornamento delle "linee guida", liberamente consultabili via *web*, per la spazializzazione delle informazioni pedologiche, per la quantificazione e mappatura dei servizi ecosistemici dei suoli e delle minacce di degrado del suolo».

3.1/28

[QUAGLIARIELLO, DAVICO](#)

All'emendamento 3.1, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Non concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale, le infrastrutture e gli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gli interventi di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali, tutte le opere pubbliche e di pubblica utilità e le opere e gli interventi da realizzarsi all'interno del perimetro di insediamenti produttivi e logistici, ivi compresi quelli necessari alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture logistiche ad essi connesse, per le quali sia stata condotta la preventiva valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Non rientrano in tale computo gli accordi di programma promossi ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000 qualora la Regione ne ravvisi con delibera di Giunta, valore di insediamento prioritario».

3.1/29

[ARRIGONI, CANDIANI](#)

All'emendamento 3.1, al capoverso comma 7, sostituire le parole: «prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,» con le seguenti: «produttivi per attività industriali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

3.1/30

[ARRIGONI, CANDIANI](#)

All'emendamento 3.1, al capoverso comma 7, sostituire le parole: «prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,» con le seguenti: «produttivi».

3.1/31

[PICCOLI](#)

All'emendamento 3.1, al capoverso comma 7 dopo le parole: «di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono aggiunte le seguenti: «, le opere di preminente interesse statale comprese in un piano o programma approvato o adottato da un'amministrazione statale».

3.1/32

PICCOLI

All'emendamento 3.1, al capoverso comma 7, dopo le parole: «opere pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «e di preminente interesse statale».

3.1/33

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

All'emendamento 3.1, al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

3.1/34

MORGONI

All'emendamento 3.1, al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e le opere e gli interventi di pubblica utilità o da realizzarsi all'interno del perimetro di insediamenti produttivi e logistici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, comprese quelle necessarie alla realizzazione di opere e infrastrutture a essi connesse, fermo restando l'obbligo di effettuare una preventiva valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo e di trasmettere i dati cartografici, da parte del Comune, all'ISPRA e all'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente ai fini del monitoraggio di cui al comma 6 e secondo le modalità pubblicate sul sito istituzionale dell'ISPRA.» .

3.1

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Limite al consumo di suolo)

1. In coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita, a livello regionale, la riduzione progressiva del consumo di suolo che deve essere pari ad almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, sia per la componente permanente, sia per la componente reversibile.

2. Al fine di definire un quadro aggiornato delle potenzialità contenute negli strumenti di pianificazione locale, i Comuni entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, forniscono alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano i dati circa le previsioni non attuate che comportano consumo di suolo contenute negli strumenti di pianificazione locale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 12 mesi successivi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano opportuni criteri, parametri e percentuali di

riduzione del consumo di suolo coerenti con l'obiettivo di cui al comma 1, da articolare a scala comunale o per gruppi di comuni, sia in termini di direttive per la pianificazione, sia in termini di disposizioni immediatamente operative, tenendo conto delle specificità territoriali, paesaggistiche ed ambientali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, nonché delle potenzialità agricole, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggista, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già urbanizzato e della presenza di edifici inutilizzati; a tali fini sono fatte salve le normative e gli strumenti di pianificazione regionali vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge, già in linea con gli obiettivi di progressiva riduzione del consumo di suolo della presente legge e relativi obiettivi, indirizzi e prescrizioni finalizzati a ridurre il nuovo consumo di suolo, salvaguardando le risorse, quali componenti del patrimonio territoriale inteso come bene comune, e privilegiando il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, che comunque devono recepire le definizioni e gli obiettivi di riduzione di cui alla presente legge.

4. Le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo negli strumenti urbanistici formati o variati dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno validità decennale e, decorso tale termine, senza che le procedure autorizzative per l'attuazione delle stesse siano state avviate, decadono. I Comuni possono procedere alla redazione di varianti agli strumenti urbanistici generali e ai piani attuativi non convenzionati finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di contenimento del consumo di suolo indicati dalla presente legge, dalle disposizioni regionali o da specifiche direttive o atti di indirizzo approvati dal Consiglio comunale che prevedano una riduzione del consumo di suolo superiore alla quantità di cui al comma 3.

5. Nel caso in cui il Comune non abbia fornito i dati di cui al comma 2 ovvero non rispetti le percentuali di riduzione del consumo di suolo definite dalla Regione ai sensi del comma 3 ovvero, in assenza dell'adozione di tali percentuali da parte della Regione, non abbia ridotto il consumo di suolo per almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, non sono consentiti interventi edilizi e l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino consumo di suolo e sono considerati illegittimi tutti gli atti che comportano nuovo consumo di suolo.

6. Il monitoraggio del consumo del suolo è assicurato dall'ISPRA e dalle Agenzie per la Protezione dell'Ambiente delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera a) della legge 28 giugno 2016, n. 132, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA, le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente delle Regioni e delle Province autonome e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria hanno accesso diretto alle banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici che devono renderle disponibili secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-*quaterdecies*, del decreto-legge 7 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La cartografia e i dati del monitoraggio del consumo di suolo sono pubblicati e resi disponibili dall'ISPRA annualmente, sul proprio sito istituzionale, sia in forma aggregata a livello nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. I Comuni e le Regioni possono inviare all'ISPRA, secondo i criteri resi disponibili sul sito istituzionale dell'ISPRA, eventuali proposte motivate di modifica alla cartografia entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito dell'ISPRA. Entro i successivi 30 giorni ISPRA pubblica la versione definitiva dei dati dopo la verifica della correttezza delle proposte di modifica da parte dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente. I dati rilevati annualmente costituiscono il riferimento per la definizione dei dati medi con scansione temporale triennale. All'attuazione del presente

comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e gli interventi di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali, nonché tutte le opere pubbliche per le quali sia stata condotta la preventiva verifica di cui all'articolo 1, comma 2, non concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale. Non rientrano in tale computo gli accordi di programma promossi ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000 qualora la Regione ne ravvisi con delibera di giunta, valore di insediamento prioritario.

8. Le serre e altri interventi di consumo di suolo connessi con la conduzione dell'attività agricola, in cui siano assicurate le condizioni di naturalità del suolo, non concorrono al computo del consumo di suolo».

Art. 4

4.3/1

[ZELLER](#), [LANIECE](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#)

All'emendamento 4.3, sopprimere le seguenti parole: «e le Province autonome».

4.3/2

[RUTA](#)

All'emendamento 4.3, sostituire le parole: «comma 3» con le seguenti: «comma 3 e 6-bis».

4.3

I RELATORI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «nell'ambito delle» fino a: «della presente legge» con le seguenti: «e le Province autonome, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3,».

4.7/1

[VACCARI](#)

All'emendamento 4.7, dopo le parole: «primo periodo» inserire le seguenti: «, dopo le parole: "ristrutturazione urbanistica" inserire le seguenti: ", di sostituzione" e».

4.7/2

[VACCARI](#)

All'emendamento 4.7 aggiungere in fine le seguenti parole: «e al secondo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: "o in aree libere all'uopo definite dallo strumento urbanistico, per garantire la riduzione di densità di aree urbanizzate dichiarate a grave rischio sociale e ambientale con

apposita delibera della Giunta regionale, perseguendo in tal caso interventi di mitigazione o compensazione ambientale"».

4.7/3

VACCARI

All'emendamento 4.7 aggiungere infine le seguenti parole: «e al secondo comma aggiungere in fine il seguente periodo: "Il riuso delle aree oggetto di riqualificazione urbanistica, di recupero e risanamento, e di processi di bonifica, anche se riportate allo stato naturale e di permeabilità anche parziale, non concorrono a determinare consumo di suolo e possono essere utilizzate al fine della compensazione ove destinate a parchi o dotazioni ambientali"».

4.7

I RELATORI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «, prevedendo il perseguimento di elevate prestazioni» fino alla fine del periodo.

4.10 (testo 2)

ANITORI, VICARI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e siano proporzionati al tipo di superficie utilizzata, agricola o naturale e seminaturalee che abbiano lo stesso valore in qualità di servizio ecosistemico».

4.13/1

VACCARI

All'emendamento 4.13 dopo le parole: «comma 3» inserire le seguenti: «dopo il secondo periodo inserire il seguente: "Rientrano nella definizione di aree dismesse quelle di proprietà di persone fisiche o giuridiche, non destinate all'attività agricola o silvopastorale e quelle in cui sono presenti manufatti in tutto o parte integri, non utilizzati per attività di qualsiasi natura, mentre rientrano nella definizione edifici dismessi quelli di proprietà di persone fisiche o giuridiche, in tutto o parte completati ma non utilizzati per le funzioni cui sono destinati. I proprietari sono tenuti a comunicare ai Comuni ogni cambiamento relativamente allo stato d'uso degli immobili, aree ed edifici, nonché la disponibilità dei medesimi per il recupero e il riuso, secondo le modalità fissate dalla Regione con atto di indirizzo" e al».

4.13

I RELATORI

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: «in forma aggregata».

4.15/1

[ZELLER, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA](#)

All'emendamento 4.15, sopprimere le seguenti parole: «e le Province autonome».

4.15

I RELATORI

Al comma 3, quinto periodo, sostituire le parole da: «nell'ambito delle» fino a: «della presente legge» con le seguenti: «e le Province autonome, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3,».

4.18/1

[NUGNES](#)

All'emendamento 4.18, al capoverso «4.», sopprimere l'ultimo periodo.

4.18/2

[DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA](#)

All'emendamento 4.18, al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

4.18/3

[ARRIGONI, CANDIANI](#)

All'emendamento 4.18, al capoverso comma 4, dopo le parole: «sono escluse» inserire le seguenti: «le infrastrutture viarie e».

4.18/4

[VACCARI](#)

All'emendamento 4.18, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Al fine di conseguire gli obiettivi di miglioramento ambientali, sulla base di appositi programmi anche di area vasta, i Comuni individuano dotazioni ambientali, quali «cunei verdi, reti verdi o una o più «cintura verde», con funzioni agricole, ecologico-ambientali, ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto isola di calore, favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane. L'individuazione delle dotazioni ambientali è parte integrante del Piano del verde di cui all'articolo 6, e garantisce la realizzazione dell'insieme dei valori naturali e culturali, universali e identitari che rappresentano i beni comuni del territorio in esame».

4.18/5

NUGNES

All'emendamento 4.18, al capoverso «5.», dopo le parole: «acque piovane» aggiungere le seguenti: «e di recupero del suolo degradato».

4.18/6

RUTA

All'emendamento 4.18, al comma 5, dopo le parole: «L'individuazione della "cintura verde"» inserire le seguenti: «, supportata dai dati di cui all'articolo 3, comma 6-bis,».

4.18/7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

All'emendamento 4.18, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I Comuni che attuano le disposizioni di cui al presente comma sono iscritti nel registro di cui all'articolo 9».

4.18

I RELATORI

Sostituire i commi 4, 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:

«4. Sulla base della cartografia di cui all'articolo 3, comma 6, l'ISPRA rende disponibile per ogni Comune la mappatura del perimetro del contesto prevalentemente artificiale, del contesto a media densità e del contesto prevalentemente agricolo o naturale. L'area del contesto prevalentemente agricolo o naturale non può essere soggetta a nuove edificazioni e a impermeabilizzazioni che non siano legate alle attività agricole, alle funzioni previste all'interno della cintura verde di cui al comma 5. Sono escluse le iniziative anche private giustificate da motivato interesse pubblico riconosciuto sulla base di apposita delibera della giunta regionale.

5. Attorno al perimetro del contesto prevalentemente artificiale e del contesto a media densità di cui al comma 4, i comuni individuano una «cintura verde» con funzioni agricole, ecologico-ambientali, ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzata a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto isola di calore, favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane. L'individuazione della "cintura verde" è parte integrante del Piano del verde e delle superfici libere urbane di cui all'articolo 6, e garantisce la realizzazione dell'insieme dei valori naturali e culturali, universali e identitari che rappresentano i beni comuni del territorio in esame».

Art. 5

5.6/1

NUGNES

All'emendamento 5.6, alla lettera a), dopo le parole: «ambientali e culturali», aggiungere le seguenti: «Gli edifici di interesse storico-documentale e ambientale, sono esclusi dagli interventi di sostituzione edilizia».

5.6/2

CONTE

All'emendamento 5.6, al comma 1, punto b), dopo le parole: «sulla tutela degli abitanti e» inserire le parole: «sulla valorizzazione».

5.6/3

VACCARI

All'emendamento 5.6, alla lettera b), dopo le parole: «sulla tutela degli abitanti e» inserire le seguenti: «sulla valorizzazione».

5.6/4

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, FATTORI

All'emendamento 5.6, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) prevedere che per le forme di intervento di cui alla lettera b) siano garantite forme di partecipazione e consultazione preventiva dei cittadini».

5.6/5

ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 5.6, al capoverso «comma 1», sopprimere la lettera f).

5.6

I RELATORI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole da: «, nel rispetto delle norme» fino a: «paesaggistico e ambientale» con le seguenti: «e a incentivare con opportune misure fiscali interventi di rigenerazione urbana di aree urbane degradate attraverso il miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, paesaggistiche, ambientali e culturali»;

b) *sostituire la lettera a) con la seguente: «a) prevedere forme di intervento organiche relative ad aree urbane degradate, basate sulla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, sul recupero e realizzazione di dotazioni territoriali e di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi, sulla tutela degli abitanti e delle attività economiche già presenti e sull'inserimento di funzioni pubbliche e private diversificate volte al miglioramento della qualità della vita dei residenti;»;*

c) *alla lettera b), sostituire le parole: «i progetti» con le seguenti: «le forme di intervento»;*

d) *alla lettera c), sopprimere le seguenti parole: «di contenimento del consumo di suolo»;*

e) *alla lettera d), sopprimere le parole: «per un congruo periodo», e sostituire le parole da: «con particolare riferimento» fino alla fine del periodo con le seguenti: «nelle aree urbane degradate»;*

f) *alla lettera f), sopprimere le seguenti parole: «salva espressa autorizzazione della competente soprintendenza».*

Art. 6

6.4/1

VACCARI

All'emendamento 6.4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di favorire la rigenerazione dei tessuti urbani, soprattutto di quelli degradati, di riqualificare le periferie, i Comuni adottano il Piano del Verde, finalizzato a tutelare il verde esistente e a conseguire una dotazione minima di aree permeabili e aree verdi urbane, che deve essere fissata dalle Regioni con apposita delibera, volte a ridurre l'inquinamento, a offrire una migliore qualità della vita dal punto di vista della salubrità, del clima, della socialità e dell'integrazione, nonché di migliorare la qualità estetico-formale dell'ambiente urbano. Le Regioni, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, definiscono criteri e modalità di realizzazione del Piano del verde, che comprende le prescrizioni relative agli interventi e la ricognizione delle superfici verdi urbane, che deve essere adottato da parte di ciascun comune entro dodici mesi dall'adozione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3. Rientrano nelle superfici verdi urbane i giardini, i cortili e i parchi pubblici e privati, le fasce di mitigazione alle infrastrutture e ogni altro spazio verde che le Regioni provvederanno ad individuare con apposito atto di indirizzo. Il Piano del Verde è un allegato degli strumenti urbanistici, quelli già adottati o approvati si adeguano alle nuove disposizioni prescritte nel Piano del verde e delle superfici verdi urbane. Il Piano del Verde, ove occorra, comporta dichiarazione di pubblica utilità»;*

b) *al comma 2, alinea, sostituire la parola: «libere» con la seguente: «verdi»;*

c) *al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «libera» con la seguente: "verde urbana" e aggiungere, in fine, le seguenti parole: "salvo quanto strettamente necessario alla sua fruizione, valorizzazione e manutenzione"».*

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Piano del verde e delle superfici verdi urbane)».

6.4/2

NUGNES

All'emendamento 6.4, al comma 1 si apportano le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «la rigenerazione dei tessuti urbani» con le seguenti: «il recupero dei suoli urbani»;*

b) *dopo la parola: «degradati» aggiungere le seguenti: «, di bonifica,».*

6.4/3

CONTE

All'emendamento 6.4, al capoverso «Art. 6.» al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «di mantenere permeabili e inedificate le aree libere nelle zone ad alta densità abitativa e nei contesti prevalentemente artificiali e quanto possibile in quelli di media densità,» e «e delle superfici libere urbane» ovunque ricorrano;

e al comma 2 sopprimere:

a) *la lettera a);*

b) *alla lettera b) le seguenti parole: «e il soddisfacimento degli standard urbanistici comunali e sovracomunali di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968 e loro adeguamenti previsti dalle leggi regionali e dalle norme dei piani comunali»;*

c) *alla lettera g) le seguenti parole: «e delle superfici libere urbane».*

Conseguentemente, sopprimere nella rubrica le seguenti parole: «e delle superfici libere urbane».

6.4/4

RUTA

All'emendamento 6.4, capoverso «Art. 6.», al comma 1, dopo le parole: «dal punto di vista della salubrità», inserire le seguenti: «ambientale».

6.4/5

CONTE

All'emendamento 6.4, al capoverso «Art. 6.», comma 1, primo periodo, dopo le parole: «realizzazione del Piano del verde e delle superfici libere urbane» inserire le seguenti: «, anche in funzione della resilienza dei sistemi naturali e dell'adattamento dei cambiamenti climatici,».

6.4/6

[MORGONI, VACCARI](#)

All'emendamento 6.4, al comma 1, dopo le parole: «Piano del verde e delle superfici libere urbane» inserire le seguenti: «anche in funzione della resilienza dei sistemi naturali e dell'adattamento dei cambiamenti climatici.».

6.4/7

[GATTI, PEGORER, CAMPANELLA](#)

All'emendamento 6.4, al capoverso «Art. 6», comma 1, primo periodo, dopo le parole: «superfici libere urbane» inserire le seguenti: «anche in funzione della resilienza dei sistemi naturali e dell'adattamento dei cambiamenti climatici.».

6.4/15

[NUGNES](#)

All'emendamento 6.4, al comma 1 dopo le parole: «superfici libere urbane» aggiungere le seguenti: «anche in funzione della resilienza dei sistemi naturali e dell'adattamento dei cambiamenti climatici.».

6.4/8

[ARRIGONI, CANDIANI](#)

All'emendamento 6.4, al capoverso «Art. 6, comma 1», sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

6.4/9

[ARRIGONI, CANDIANI](#)

All'emendamento 6.4, al capoverso «Art. 6, comma 1,» sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».

6.4/10

[ARRIGONI, CANDIANI](#)

All'emendamento 6.4, al capoverso «Art. 6, comma 1», aggiungere, in fine, le parole: «, fatto salvo il periodo transitorio di cui all'articolo 11».

6.4/11

[ARRIGONI, CANDIANI](#)

All'emendamento 6.4, al capoverso «Art. 6, comma 2, lettera a)», sostituire le parole: «ciascuna superficie libera» con le seguenti: «specifiche superfici libere».

6.4/12

MORONESE

All'emendamento 6.4, al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «piste ciclabili» con le seguenti: «aree con accessibilità ciclabile e ai servizi di trasporto collettivo».

6.4/13

NUGNES

All'emendamento 6.4, al comma 2, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che rivaluti i titoli abilitativi e gli strumenti urbanistici in ordine agli strumenti urbanistici di cui all'articolo 3, comma 1».

6.4/14

MORONESE

All'emendamento 6.4, al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) definisca degli obiettivi ai fini del perseguimento di elevate prestazioni in termini di efficienza energetica e di integrazione di fonti energetiche rinnovabili e del miglioramento della gestione delle acque a fini di invarianza idraulica e riduzione dei deflussi».

6.4

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – (Piano del verde e delle superfici libere urbane). - 1. Al fine di favorire la rigenerazione dei tessuti urbani, soprattutto di quelli degradati, di riqualificare le periferie, di mantenere permeabili e inedificate le aree libere nelle zone ad alta densità abitativa e nei contesti prevalentemente artificiali e quanto possibile in quelli di media densità, di ridurre l'inquinamento, di offrire una migliore qualità della vita dal punto di vista della salubrità, del clima, della socialità e dell'integrazione, nonché di migliorare la qualità estetico-formale dell'ambiente urbano, le Regioni, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 3, definiscono criteri e modalità di realizzazione del Piano del verde e delle superfici libere urbane, che deve essere adottato da parte di ciascun Comune entro dodici mesi dall'adozione delle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 3. Gli strumenti urbanistici già adottati o approvati si adeguano alle nuove disposizioni prescritte nel Piano del verde e delle superfici libere urbane.

2. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, le regioni assicurano che il Piano del verde e delle superfici libere urbane:

a) attribuisca a ciascuna superficie libera in un contesto prevalentemente artificiale una destinazione d'uso che non comporti nuove edificazioni e impermeabilizzazioni del terreno;

b) preveda la realizzazione o il completamento di corridoi ecologici, aree destinate all'agricoltura urbana e periurbana, aree pedonali, piste ciclabili, percorsi per disabili e il

soddisfacimento degli *standard* urbanistici comunali e sovracomunali di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, e loro adeguamenti previsti dalle leggi regionali e dalle norme dei piani comunali;

c) censisca i soggetti vegetali significativi esistenti ed in particolare individui, ai fini della loro tutela, gli elementi che rappresentano e rivelano tracce di storia del territorio e caratteristiche specifiche della singola area;

d) preveda la piantumazione di piante e masse arboree anche nelle aree di proprietà privata;

e) crei fasce di pertinenza di fiumi e torrenti e di aree sensibili di particolare valenza paesistica, ambientale e culturale;

f) tuteli e valorizzi le aree naturali, gli ecosistemi, le aree incolte che possono rappresentare aspetti di storia del territorio a causa di presenze vegetali e morfologia;

g) provveda all'individuazione della cintura verde di cui all'articolo 4 comma 5, quale parte integrante del Piano del verde e delle superfici libere urbane».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, primo periodo sopprimere le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6,».

Art. 7

7.12/1

[GATTI](#), [PEGORER](#), [CAMPANELLA](#)

All'emendamento 7.12, sostituire le parole: «alla conduzione», con le seguenti: «all'esercizio».

7.12/2

[CONTE](#)

All'emendamento 7.12, sostituire le parole: «alla conduzione» con le seguenti: «all'esercizio».

7.12/3

[MORGONI](#), [VACCARI](#)

All'emendamento 7.12, sostituire le parole: «alla conduzione» con le seguenti: «all'esercizio».

7.12

I RELATORI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «non funzionali all'attività agricola» con le seguenti: «non connessi alla conduzione dell'attività agricola».

Art. 8

8.4/1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#)

All'emendamento 8.4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"7-bis. Le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, per le finalità di cui all'articolo 1 e al fine di alleviare l'emergenza abitativa, possono prevedere, previa emanazione di specifica regolamentazione e attraverso procedure ad evidenza pubblica, l'assegnazione di immobili inutilizzati appartenenti al patrimonio pubblico ad apposite cooperative costituite per promuoverne l'autorecupero, formate da soci aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica"».

8.4

I RELATORI

Al comma 2, dopo le parole: «il recupero di edifici» inserire le seguenti: «, manufatti».

8.5/1

[ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 8.5, sostituire le parole: «di antico impianto» con le seguenti: «di impianto antico o storico».

Conseguentemente all'emendamento 8.6, sostituire le parole: «di antico impianto» con le seguenti: «di impianto antico o storico».

8.5

I RELATORI

Al comma 2, dopo le parole: «e di infrastrutture rurali» inserire le seguenti: «di antico impianto».

8.6/1

[D'ALÌ](#)

All'emendamento 8.6, sopprimere le parole da: «finalizzato» fino alla fine.

8.6/2

[ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 8.6, sopprimere le parole: «finalizzato all'insediamento di attività connesse alla conduzione dell'attività agricola».

8.6

I RELATORI

Al comma 2, sostituire le parole: «nei nuclei abitati rurali» con le seguenti: «di antico impianto nei nuclei abitati rurali finalizzato all'insediamento di attività connesse alla conduzione dell'attività agricola, mediante gli interventi di cui al comma 1,».

8.7/1

NUGNES

All'emendamento 8.7, dopo la parola: «impermeabilizzate», aggiungere le seguenti: «con il recupero dei servizi ecosistemici».

8.7

I RELATORI

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il ripristino della permeabilità di superfici impermeabilizzate».

8.9/1

ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 8.9, sostituire le parole: «sopprimere le seguenti parole: ", anche di natura fiscale,"» con le seguenti: «sostituire la parola "fiscale", con la seguente "economica"».

8.9/2

D'ALÌ

All'emendamento 8.9, sostituire le parole: «sopprimere le seguenti» con le seguenti: «dopo le» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e amministrativa».

8.9

I RELATORI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, anche di natura fiscale,».

8.12/1

CONTE

All'emendamento 8.12, sostituire il capoverso «4.» con il seguente:

«4. Il Governo è delegato ad adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, uno o più decreti legislativi volti

a definire misure di incentivazione di natura fiscale, nazionali o regionali, finalizzate a compensare i mancati introiti in termini di contributo di costruzione e di fiscalità immobiliare e fondiaria per i comuni che prevedono una riduzione delle previsioni di consumo di suolo nella strumentazione urbanistica vigente, e a ridurre gli oneri derivanti dallo smaltimento di materiali da costruzione inerti, non contaminati, relativi ad interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana. Le misure di incentivazione di natura fiscale di cui al periodo precedente non devono in ogni caso comportare, né direttamente né indirettamente, un aumento della pressione fiscale per i contribuenti».

8.12/2

[NUGNES](#)

All'emendamento 8.12 dopo le parole: «di incentivazione» aggiungere le seguenti: «proporzionali alla riduzione del consumo di suolo effettuata».

8.12/3

[NUGNES](#)

All'emendamento 8.12, dopo le parole: «consumo di suolo» aggiungere le seguenti: «superiori alle percentuali di riduzione di cui all'articolo 3, comma 1;».

8.12/4

[VACCARI](#)

All'emendamento 8.12, aggiungere infine le seguenti parole: «Le misure di incentivazione di natura fiscale debbono avvenire ad invarianza di gettito».

8.12

I RELATORI

Sostituire i commi 4, 5 e 6 con il seguente:

«4. Il Governo è delegato ad adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 5 comma 2, uno o più decreti legislativi volti a definire misure di incentivazione di natura fiscale, nazionali o regionali, finalizzate a compensare i mancati introiti in termini di contributo di costruzione per i comuni che prevedono una riduzione delle previsioni di consumo di suolo nella strumentazione urbanistica vigente, di fiscalità immobiliare e fondiaria e a ridurre gli oneri derivanti dallo smaltimento di materiali da costruzione inerti, non contaminati, relativi ad interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana».

8.15 (testo corretto)

I RELATORI

Al comma 7, aggiungere, in fine, dopo le parole: «per la finanza pubblica» le seguenti: «, compensando il minor introito con una maggiorazione dei costi di costruzione per gli interventi di nuova edificazione che interessano superfici libere».

Art. 9

9.1/1

[PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#)

All'emendamento 9.1, sopprimere le seguenti parole: «e le Province autonome» e le parole: «e delle province autonome».

9.1/2

[NUGNES](#)

All'emendamento 9.1 dopo le parole: «registro pubblico» aggiungere le seguenti: «da aggiornare annualmente».

9.1

I RELATORI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «Con decreto del Ministro» fino a: «un registro» con le seguenti: «Presso le Regioni e le Province autonome è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un registro pubblico, accessibile sul sito *internet* istituzionale delle Regioni e delle province autonome,» e sopprimere le seguenti parole: «comma 8» ovunque ricorrano.*

Art. 11

11.1/1

[RUTA](#)

All'emendamento 11.1, dopo le parole: «Art. 11» inserire le seguenti: «- (Formazione e informazione). – 1. ISPRA, con il supporto del Comitato tecnico scientifico e con la collaborazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, predispone materiali divulgativi, scaricabili liberamente dal web, per migliorare la percezione e la conoscenza del suolo, delle sue funzioni e dei rischi collegati al suo degrado, ed al suo consumo. Tali materiali devono essere organizzati per diverse tipologie di utenza includendo le scuole di ogni ordine e grado e le aziende rurali e devono includere esempi per ogni regione. Le Regioni, in collaborazione con i Comuni, con il supporto tecnico di ISPRA ed in conformità con le disposizioni normative vigenti, individuano appositi interventi di formazione ed informazione sul suolo, sulle minacce che incombono sui suoli, con l'obiettivo di portare a conoscenza e formare il personale delle amministrazioni locali, delle aziende rurali e le comunità locali sull'importanza dei suoli dei relativi territori, della loro corretta gestione ed uso al fine di limitare e possibilmente impedire ulteriore degrado del suolo».

11.1/2

[CONTE](#)

Al capoverso «Art. 11», sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle more dell'attuazione delle disposizioni regionali di cui al comma 3 dell'articolo 3, i comuni non possono adottare ed approvare varianti urbanistiche e piani attuativi che prevedano nuovo incremento di consumo di suolo libero. Inoltre, non possono rilasciare titoli abilitativi che consentano trasformazioni di aree libere per una superficie maggiore del dato pro-capite medio di consumo di suolo su base nazionale calcolato da ISPRA e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati rilevati nei tre anni precedenti sul consumo del suolo anche sulla base della popolazione residente al netto dei casi previsti dall'articolo 3, commi 7 e 8. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi ai titoli abilitativi edilizi già rilasciati comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo libero, gli interventi e i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, previsti nei piani attuativi, comunque denominati, per i quali i soggetti interessati abbiano ottenuto l'approvazione in modo conforme ai regolamenti urbanistici ed edilizi vigenti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché le varianti, il cui procedimento sia concluso prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino aumento al dimensionamento dei piani attuativi. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nei comuni italiani non è consentito consumo di suolo in misura non conforme alle disposizioni regionali o, in mancanza di queste, superiore al limite fissato dal comma 1 dell'articolo 3».

11.1/3

[MORGONI, VACCARI](#)

All'emendamento 11.1 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle more dell'attuazione delle disposizioni regionali di cui al comma 3 dell'articolo 3, i comuni non possono adottare ed approvare varianti urbanistiche e piani attuativi che prevedano nuovo incremento di consumo di suolo libero. Inoltre, non possono rilasciare titoli abilitativi che consentano trasformazioni di aree libere per una superficie maggiore del dato pro-capite medio di consumo di suolo su base nazionale calcolato da ISPRA e dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati rilevati nei tre anni precedenti sul consumo del suolo anche sulla base della popolazione residente al netto dei casi previsti dall'articolo 3, commi 7 e 8. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi ai titoli abilitativi edilizi già rilasciati comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo libero, gli interventi e i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, previsti nei piani attuativi, comunque denominati, per i quali i soggetti interessati abbiano ottenuto l'approvazione in modo conforme ai regolamenti urbanistici ed edilizi vigenti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché le varianti, il cui procedimento sia concluso prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino aumento al dimensionamento dei piani attuativi. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nei comuni italiani non è consentito consumo di suolo in misura non conforme alle disposizioni regionali o, in mancanza di queste, superiore al limite fissato dal comma 1 dell'articolo 3».

11.1/4

VACCARI

All'emendamento 11.1, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle more dell'attuazione delle disposizioni regionali di cui al comma 3 dell'articolo 3, i comuni non possono adottare ed approvare varianti urbanistiche e piani attuativi che prevedano nuovo incremento di consumo di suolo libero. Sono fatti comunque salvi i procedimenti relativi a piani attuativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, previsti nei piani attuativi, comunque denominati, per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l'approvazione in modo conforme ai regolamenti urbanistici ed edilizi vigenti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché le varianti, il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge che non importino modifica del perimetro per includere aree che lo strumento urbanistico qualifica come Territorio rurale (zona E). Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nei comuni italiani non è consentito consumo di suolo in misura non conforme alle disposizioni regionali o, in mancanza di queste, superiore al limite fissato dal comma 1 dell'articolo 3».

11.1/5

ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 11.1, al capoverso «Art. 11.», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici e nei piani economici e finanziari dei concessionari di lavori pubblici e di servizi. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge sono comunque mantenute le previsioni ed i programmi edificatori contenuti negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

11.1/6

CONTE

All'emendamento 11.1, al capoverso «Art. 11.», comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al primo periodo sopprimere le parole: «e piani attuativi»;*
- b) *sopprimere il secondo periodo;*
- c) *al terzo periodo sopprimere le seguenti parole: «già rilasciati».*

11.1/7

MORONESE, DONNO, NUGNES

All'emendamento 11.1, al comma 1, ovunque ricorra la parola: «attuativi» sostituirla con la seguente: «adottati».

11.1/8

NUGNES

All'emendamento 11.1, si apportano le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 sopprimere le parole: «del 60 per cento»;
- b) dopo la parola: «dell'incremento» aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 3 comma 1»;
- c) al secondo periodo sopprimere la parola: «comunque»;
- d) al secondo periodo sopprimere le parole da: «i procedimenti in corso» fino a: «presente legge»;
- e) sostituire la parola: «relativi» con la seguente: «solo»;
- f) sostituire la parola: «rilasciati» con: «approvati»;
- g) sopprimere le parole da: «comunque denominati» fino a: «suolo libero»;
- h) dopo le parole: «opere pubbliche» aggiungere la seguente: «approvati»
- i) sopprimere il periodo da: «derivanti» fino a: «dei piani attuativi»;
- j) sopprimere le parole: «decorsi tre anni»;
- k) sopprimere il comma 2.

11.1/9

NUGNES

All'emendamento 11.1, si apportano le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: «dell'incremento relativo all'anno precedente» aggiungere le seguenti: «dato pro-capite medio di consumo di suolo su base nazionale calcolato dall'ISPRA e dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati rilevati nell'anno precedente sul consumo di suolo anche in base alla popolazione residente»;
- b) al comma 1, sostituire le parole: «presentato istanza per» con la seguente: «ottenuto»;

c) *al comma 1, dopo le parole: «il cui procedimento sia» sostituire la seguente: «attivato» con la parola: «concluso».*

11.1/10

[MORONESE](#)

All'emendamento 11.1, al comma 1, sostituire le parole: «i procedimenti in corso» con le seguenti: «i procedimenti conclusi».

11.1/11

[ARRIGONI, CANDIANI](#)

All'emendamenti 11.1, al capoverso «Art. 11.», comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «i procedimenti in corso alla data» con le seguenti: «i procedimenti in corso e quelli avviati entro un anno dalla data».

11.1/12

[ARRIGONI, CANDIANI](#)

All'emendamento 11.1, al capoverso «Art. 11.», comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l'approvazione in modo conforme ai regolamenti urbanistici ed edilizi vigenti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché le varianti, il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino aumento al dimensionamento dei piani attuativi» con le seguenti: «nonché le varianti, che non comportino aumento al dimensionamento dei piani attuativi».

11.1/13

[ARRIGONI, CANDIANI](#)

All'emendamento 11.1, al capoverso «Art. 11.», comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge,».

11.1/14

[ARRIGONI, CANDIANI](#)

All'emendamento 11.1, al capoverso «Art. 11.», comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le opere relative a infrastrutture viarie».

11.1/15

[DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA](#)

All'emendamento 11.1, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Decorsi ulteriori cinque anni, il consumo di suolo nei comuni italiani non è comunque consentito in misura non

conforme alle disposizioni regionali o, in mancanza di queste, in misura superiore al 50 per cento di quanto consentito dal limite fissato dal comma 1 dell'articolo 3».

11.1/16

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [DONNO](#), [FATTORI](#)

All'emendamento 11.1, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il Comune applica, agli amministratori ed ai funzionari comunali che violano le prescrizioni di cui al presente comma, la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a 50.000 euro e non superiore a 500.000 euro».

11.1/17

[ZELLER](#), [LANIECE](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#)

All'emendamento 11.1, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

11.1/18

[MORONESE](#), [DONNO](#), [NUGNES](#)

All'emendamento 11.1, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Ogni Regione e Provincia autonoma provvede a ripartire tra i comuni la quota di consumo di suolo ammissibile, applicando un calcolo basato sull'incremento della popolazione comunale residente rilevato su base decennale».

11.1

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – (*Disposizioni transitorie e finali*). - 1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle more dell'attuazione delle disposizioni regionali di cui al comma 3 dell'articolo 3, i comuni non possono adottare ed approvare varianti urbanistiche e piani attuativi che prevedano nuovo incremento di consumo di suolo libero. Inoltre, non possono rilasciare titoli abilitativi che consentano trasformazioni di aree libere per una superficie maggiore del 60 per cento dell'incremento relativo all'anno precedente, al netto dei casi previsti dall'articolo 3, commi 7 e 8. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi ai titoli abilitativi edilizi già rilasciati comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo libero, gli interventi e i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, previsti nei piani attuativi, comunque denominati, per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l'approvazione in modo conforme ai regolamenti urbanistici ed edilizi vigenti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché le varianti, il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino aumento al

dimensionamento dei piani attuativi. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nei comuni italiani non è consentito consumo di suolo in misura non conforme alle disposizioni regionali o, in mancanza di queste, superiore al limite fissato dal comma 1 dell'articolo 3.

2. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono ad attuare quanto previsto dalla presente legge, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti».